



CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
E/O
TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

Considerato che l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, *"Norme in materia di promozione dell'occupazione"*, annovera i tirocini formativi e di orientamento tra le iniziative che permettono di *"realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro"*;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro del 25 marzo 1998, n. 142, *"Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196"*;

Considerato che l'articolo 10, comma 5, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"*, stabilisce che i corsi di studio, oltre alle attività formative qualificanti, debbano prevedere *"attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro"*;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, *"Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"*;

Considerato che l'art. 6 di tale decreto stabilisce, che il tirocinio professionalizzante *"ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università"*;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

TRA

L'Università degli Studi di Trieste (codice fiscale 80013890324), d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal collaboratore del Rettore per l'Area Generale Didattica, Prof. Paolo Edomi, nato a Trieste il 15.08.1964, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale dell'Università medesima, Piazzale Europa n. 1, Trieste, PEC: ateneo@pec.units.it

E

Ragione sociale: Università degli Studi di Palermo indirizzo sede legale, Piazza Marina, 61, Città Palermo, P. IVA o C.F. 80023730825, d'ora in poi denominato *"soggetto ospitante"*, rappresentato dal Magnifico Rettore prof. Fabrizio Micari, nato a Palermo (PA) il 14/02/1963, in qualità di legale rappresentante

Art. 1



1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti in tirocinio curricolare di formazione e orientamento e/o in tirocinio professionalizzante su proposta del soggetto promotore.
2. Il soggetto ospitante si impegna, durante lo svolgimento del tirocinio, a rispettare le norme contenute nel Codice Etico di Ateneo.

Art. 2

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. Durante il suo svolgimento, il tirocinante non può essere adibito a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal progetto formativo. In relazione a quanto sopra, il soggetto ospitante si impegna a non richiedere al tirocinante il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - la durata, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. Al termine del tirocinio il soggetto promotore certifica l'attività svolta dal tirocinante.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività presso il soggetto ospitante;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c) rispettare gli obblighi di riservatezza in relazione alla divulgazione e all'utilizzo dei dati, delle informazioni e delle conoscenze relative ai processi produttivi e ai prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
2. Qualora il tirocinante assuma comportamenti lesivi dei diritti o degli interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa comunicazione al tutore universitario, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.
3. Qualora il tirocinante, per qualsiasi causa, intenda terminare anticipatamente il tirocinio, deve darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Art. 4

1. Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, le parti sono tenute a denunciare l'evento agli istituti assicurativi entro i tempi e con le modalità previsti dalla normativa vigente.



2. Il soggetto promotore, ove previsto dalla normativa vigente, si impegna a comunicare periodicamente alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché agli organismi locali delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i dati relativi alla Convenzione e ai progetti formativi e di orientamento.

Art. 5

1. Il soggetto ospitante, ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è tenuto a:

- formare e informare il tirocinante in merito ai rischi connessi alle attività svolte presso le proprie strutture;
- attivare, ove prevista, la sorveglianza sanitaria;
- fornire, ove previsti, i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).

2. Il soggetto promotore provvede, tramite il proprio medico competente e se richiesto dal soggetto ospitante, a certificare l' idoneità del tirocinante allo svolgimento delle attività formative.

3. Il soggetto ospitante si impegna a comunicare all'Università l'eventuale instaurazione di un successivo rapporto di lavoro con il tirocinante.

Art. 6

1. La presente convenzione ha la durata di 3 anni dalla data della stipulazione e s'intende tacitamente rinnovata a ogni scadenza per un uguale periodo di tempo.

2. Ciascuna parte può risolvere il rapporto dandone comunicazione scritta con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 7

1. La presente convenzione **viene sottoscritta con firma digitale** ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il bollo viene assolto dall'Università con le modalità previste dall'art. 15 del DPR 642/72 (autorizzazione n. 410481/93)".

2. La presente convenzione è soggetta registrazione soltanto in caso d'uso (D.P.R. n. 131/1986, art. 4 - Tariffa parte II). Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Trieste, _____

Per l'Università degli Studi di Trieste
Il Collaboratore del Rettore

(Prof. Paolo Edomi)

Per l'Università degli Studi di Palermo
Il Rettore

(prof. Fabrizio Micari)
